



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali **2008**



Il nuovo sistema per la elezione
del presidente della regione e
del consiglio regionale
Prime indicazioni

Sommario

Il nuovo sistema elettorale regionale	5
Premessa	5
Composizione del Consiglio regionale	6
Elezione diretta del Presidente della Regione.....	6
Circoscrizioni elettorali	6
Liste dei candidati alla carica di consigliere regionale	7
Liste circoscrizionali	7
Gruppo di liste.....	7
Coalizione di gruppi di liste	7
Numero di candidati compresi nelle liste	7
Quote di genere	7
Sottoscrizione delle liste	8
Liste espressive della minoranza slovena.....	8
Esonero.....	8
Autenticazioni	8
Soggetti competenti	8
Modalità di autenticazione	8
Candidati alla carica di Presidente della Regione	9
Contrassegno del candidato Presidente.....	9
Collegamento con almeno un gruppo di liste	9
Presentazione e ammissione delle candidature	9
Dichiarazioni di presentazione	9
Documenti da depositare	9
Gruppo di liste espressive della minoranza slovena	9
Ufficio centrale regionale.....	10
Modalità di espressione del voto	11
Operazioni di votazione e di scrutinio	13
Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti	13

Le modalità di attribuzione dei seggi	14
Operazioni preliminari	14
Cifre e percentuali elettorali	14
Proclamazione del Presidente	14
Attribuzione dei seggi	14
Prima fase: attribuzione dei seggi ai gruppi di liste	15
Soglia di sbarramento	15
Attribuzione dei seggi ai gruppi ammessi	15
Premio di maggioranza e garanzia per la minoranza	15
Ripartizione dei seggi attribuiti alla maggioranza e alla minoranza	16
Rappresentanza della minoranza slovena	16
Seconda fase: riparto dei seggi alle liste circoscrizionali	17
Seggi ripartiti con quoziente intero	17
Riparto dei seggi residui	18
Allegato	19
Esempio di attribuzione dei seggi	19
Operazioni preliminari	20
Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste	22
Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali	26

Il nuovo sistema elettorale regionale

Premessa

L'approvazione della legge regionale statutaria 1° marzo 2007, n. 17 (*Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*) rappresenta l'ultimo atto di quel percorso attraverso il quale il legislatore regionale, esercitando le nuove competenze attribuite dalla legge costituzionale 2/2001, ha ridefinito i tratti fondamentali dell'ente Regione.

Nell'ambito di tale percorso la legge statutaria 17/2007 assume importanza particolare in quanto il suo contenuto consiste nella definizione del nuovo assetto istituzionale della Regione e nella disciplina delle modalità di elezione degli organi.

Le nuove disposizioni, in quanto di natura statutaria, definiscono gli aspetti sostanziali del nuovo sistema elettorale, rinviando ad una successiva legge regionale la disciplina del relativo procedimento.

Con l'approvazione della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (*Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale*) il legislatore regionale ha disciplinato le diverse fasi del procedimento elettorale nonché l'organizzazione e le operazioni degli uffici elettorali, completando l'operazione avviata con la legge statutaria.

Come emergerà dalla descrizione dei singoli aspetti, il nuovo sistema elettorale¹ delineato dall'insieme delle disposizioni contenute nelle leggi regionali 17/2007 e 28/2007 è in sostanza un sistema di tipo proporzionale, con significative correzioni (soglia di sbarramento, premio di maggioranza) tendenti ad assicurare il raggiungimento di specifiche finalità politico-istituzionali (la formazione di coalizioni ampie e non eccessivamente frammentate, la semplificazione del quadro politico, una maggioranza in grado di esercitare l'attività di governo, un'equa rappresentanza territoriale).

Seguiranno altre pubblicazioni nelle quali saranno descritte dettagliatamente singole fasi del procedimento elettorale, quali la presentazione delle candidature e le operazioni di votazione e scrutinio.

¹ L'espressione "sistema elettorale" viene qui utilizzata in senso ampio, e comprende tanto la formula elettorale, ossia i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi, quanto le operazioni elettorali e l'organizzazione elettorale nel suo complesso.

Composizione del Consiglio regionale

Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo Statuto. In particolare, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dello Statuto "il numero dei consiglieri è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento"². Poiché il numero degli abitanti della Regione, risultante dal censimento del 2001, ammonta a 1.183.740, **il numero dei consiglieri da eleggere nelle prossime elezioni è pari a 59**. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore fanno parte del Consiglio regionale (art. 19, l. r. 17/2007).

Elezione diretta del Presidente della Regione

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale (art. 20, comma 1, l. r. 17/2007).

È eletto Presidente della Regione il candidato che, tra tutti i candidati alla medesima carica, ha ottenuto il maggior numero di voti validi (art. 20, comma 2, l. r. 17/2007).

Circoscrizioni elettorali

Ai fini della elezione del Consiglio regionale, il territorio è suddiviso nelle Circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo, e Pordenone (art. 21, comma 1, l. r. 17/2007). La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale (art. 21, comma 2, l. r. 17/2007).

I seggi consiliari, detratti i due seggi riservati al Presidente eletto e al candidato alla medesima carica primo dei non eletti, sono ripartiti tra le circoscrizioni elettorali in proporzione alla popolazione residente, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale (art. 21, comma 4, l. r. 17/2007).

A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è diviso per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale meno due (57); si ottiene in questo modo il **quoziente 20.767**. Si divide quindi il numero degli abitanti di ciascuna circoscrizione per il quoziente, si attribuiscono a ciascuna circoscrizione i seggi corrispondenti ai quozienti interi e ai più alti resti, sino ad avere il numero complessivo di 57 seggi.

Circoscrizioni	Popolazione residente	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
1. TRIESTE	242.235	11	13.798*	12
2. GORIZIA	136.491	6	11.889	6
3. UDINE	436.121	21	14	21
4. TOLMEZZO	82.719	3	20.418*	4
5. PORDENONE	286.198	13	16.227*	14
TOTALI	1.183.764	54		57

Il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione elettorale è indicato nel decreto di convocazione dei comizi elettorali.

² Per "dati ufficiali dell'ultimo censimento" si intendono, secondo la più recente giurisprudenza, quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Liste dei candidati alla carica di consigliere regionale

In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale (art. 21, comma 3, l. r. 17/2007).

Liste circoscrizionali

Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno devono essere presentate in almeno tre circoscrizioni elettorali e costituiscono un gruppo di liste (art. 22, commi 2 e 3, l. r. 17/2007).

Gruppo di liste

Ciascun gruppo di liste è collegato ad un candidato alla carica di Presidente della Regione (art. 22, comma 2, l. r. 17/2007). Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente; in tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste (art. 22, comma 4, l. r. 17/2007).

Coalizione di gruppi di liste

Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo (art. 23, comma 1, l. r. 17/2007), arrotondato all'unità superiore (art. 17, comma 1, lettera d, l. r. 28/2007).

Numero di candidati compresi nelle liste

Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere, a pena di esclusione, più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere. I candidati sono alternati per genere, fino all'esaurimento del genere meno rappresentato (art. 23, comma 2, l. r. 17/2007).

Quote di genere

Nessun candidato può essere compreso in liste con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno (art. 23, comma 3, l. r. 17/2007).

Sottoscrizione delle liste

Le liste circoscrizionali devono essere sottoscritte da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione. Per la circoscrizione di Tolmezzo, il numero di sottoscrizioni richiesto va da un minimo di 750 ad un massimo di 1.100 (art. 23, comma 5, l. r. 17/2007).

Liste espressive della minoranza slovena

Le liste espressive della minoranza slovena, nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, possono essere sottoscritte da un minimo di 500 ad un massimo di 750 elettori (art. 23, comma 6, l. r. 17/2007).

Esonero

Sono esonerati dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni i partiti e i gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio (art. 23, comma 8, l. r. 17/2007).

Autenticazioni

Soggetti competenti

Ai sensi dell'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007, la firma dei sottoscrittori è autenticata da un consigliere regionale o da uno dei seguenti pubblici ufficiali: "...notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune".

L'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28/2007 ha ampliato l'ambito oggettivo delle autenticazioni che competono ai soggetti individuati dall'articolo 23, comma 7, prevedendo che gli stessi siano competenti ad effettuare tutte le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale.

Modalità di autenticazione

Lo stesso articolo 5, al comma 2, prevede che l'autenticazione deve essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è cioè:

- deve essere effettuata di seguito alla sottoscrizione;
- il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma e il timbro dell'ufficio.

Candidati alla carica di Presidente della Regione

Con la lista dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata anche la candidatura alla carica di Presidente della Regione (art. 22, comma 1, l. r. 17/2007). I candidati alla carica di Presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali (art. 22, comma 5, l. r. 17/2007).

Ciascun candidato alla carica di Presidente è contraddistinto da un proprio contrassegno o dal contrassegno del gruppo di liste con cui lo stesso è collegato (art. 22, comma 5, l. r. 17/2007).

Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le analoghe dichiarazioni effettuate dai gruppi di liste (art. 22, comma 5, l. r. 17/2007).

**Contrassegno
del candidato Presidente**

**Collegamento
con almeno
un gruppo di liste**

Presentazione e ammissione delle candidature

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 28/2007, i partiti e i gruppi politici depositano ³ presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del trentaseiesimo giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:

- 1) la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- 2) la dichiarazione di presentazione, per ciascuna circoscrizione, della lista dei candidati alla carica di consigliere regionale e del collegato candidato alla carica di Presidente della Regione.

**Dichiarazioni
di presentazione**

La previsione di due atti distinti è fonte di semplificazione in quanto consente di ridurre il numero di documenti da depositare. Infatti, i documenti che si riferiscono ad un gruppo di liste nel suo complesso ⁴ sono allegati alla dichiarazione di presentazione del gruppo e vengono presentati in unica soluzione (art. 15, l. r. 28/2007). Diversamente, i documenti che riguardano in modo specifico la singola lista circoscrizionale ⁵ devono essere allegati alla relativa dichiarazione di presentazione e devono quindi essere depositati per ciascuna circoscrizione nella quale la lista viene presentata (artt. 17 e 18, l. r. 28/2007).

**Documenti
da depositare**

La dichiarazione di presentazione di un gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena può contenere, ai fini dell'eventuale attribuzione di un seggio, una dichiarazione di collegamento con un altro gruppo di liste presenti in tutte le circoscrizioni, appartenente alla medesima coalizione (art. 23, comma 4, l. r. 17/2007; art. 15, comma 4, l. r. 28/2007).

**Gruppo
di liste espressive
della minoranza slovena**

3 Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 28/2007, la consegna materiale dei documenti è effettuata dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale, o da persona dagli stessi incaricata con atto autentificato.

4 Ad esempio: il contrassegno che contraddistingue le liste nelle singole circoscrizioni, il contrassegno che contraddistingue il candidato Presidente con cui il gruppo di liste è collegato, la dichiarazione di collegamento, il programma elettorale (art. 15, comma 2, l. r. 28/2007).

5 Ad esempio: i modelli contenenti le firme dei sottoscrittori, i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori e dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione, le dichiarazioni di accettazione della candidatura (artt. 17 e 18, l. r. 28/2007).

Ufficio centrale regionale L'esame e l'ammissione delle candidature sono effettuate dall'Ufficio centrale regionale previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28/2007, competente anche in ordine alle operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

Si tratta di un ufficio elettorale di nuova previsione, istituito presso l'Amministrazione regionale, composto da:

- due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;
- due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;
- due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.

L'Ufficio centrale regionale decide in ordine all'ammissione o all'esclusione delle candidature entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni (art. 21, l. r. 28/2007).

Modalità di espressione del voto

Per la votazione viene utilizzata un'unica scheda (art. 24, l. r. 17/2007).

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
A Nome e cognome del candidato presidente	1 Voto di preferenza	10 11 Nome e cognome del candidato presidente 12 13	10 Voto di preferenza
	2 Voto di preferenza		11 Voto di preferenza
	3 Voto di preferenza		12 Voto di preferenza
	4 Voto di preferenza		13 Voto di preferenza
	5 Voto di preferenza	B Nome e cognome del candidato presidente	14 Voto di preferenza
	6 Voto di preferenza	C Nome e cognome del candidato presidente	15 Voto di preferenza
	7 Voto di preferenza		16 Voto di preferenza
	8 Voto di preferenza		17 Voto di preferenza
	9 Voto di preferenza		18 Voto di preferenza

L'elettore può esprimere due voti (art. 25, l. r. 17/2007):

- un voto per una lista circoscrizionale, esprimendo eventualmente anche la preferenza per un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata (scrivendone il cognome sulla riga posta a fianco del contrassegno);
- e un voto per un candidato alla carica di Presidente della Regione.

1	Nome e cognome del candidato presidente	☒	<i>Tizio</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

L'elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale votata (**voto disgiunto**).

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3	Nome e cognome del candidato presidente	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Il voto espresso soltanto per la lista circoscrizionale si intende espresso anche a favore del collegato candidato alla carica di Presidente.

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3	Nome e cognome del candidato presidente	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Il voto espresso soltanto per il candidato Presidente non si estende alle collegate liste circoscrizionali.

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3	Nome e cognome del candidato presidente	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

La circostanza che l'elettore possa esprimere un **voto disgiunto**, ossia votare in favore di un candidato alla carica di Presidente non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, e possa inoltre esprimere un voto in favore del solo candidato alla carica di Presidente, senza votare alcuna lista circoscrizionale, comporta che di norma non vi sarà corrispondenza tra i voti ottenuti da un candidato alla carica di Presidente e i voti ottenuti dai gruppi di liste allo stesso collegate, potendo anche, in astratto, verificarsi il caso di candidati con meno voti di quelli ottenuti dai gruppi di liste collegate.

Operazioni di votazione e di scrutinio

Le operazioni di votazione e di scrutinio sono disciplinate, rispettivamente, dai Titoli II e III della legge regionale 28/2007. Le nuove disposizioni hanno essenzialmente perseguito l'obiettivo di rendere più chiare e semplici le modalità operative degli uffici di sezione, riunendo in un unico testo disposizioni prima contenute in numerosi atti normativi approvati in epoche diverse, superando così un quadro normativo confuso e frammentato.

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

Le modalità di attribuzione dei seggi costituiscono il nucleo di ogni sistema elettorale, in quanto attraverso il relativo procedimento si realizza la finalità stessa del sistema, ossia la trasformazione dei voti in seggi.

La disciplina sostanziale è contenuta negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 17/2007. La legge regionale 28/2007 attribuisce la competenza all'Ufficio centrale regionale, che vi provvede nei modi di cui agli articoli 51 e seguenti.

Le operazioni che l'Ufficio è chiamato ad effettuare sono di tipo aritmetico e consistono in sostanza nella elaborazione dei dati elettorali risultanti dagli scrutini effettuati da ciascun ufficio elettorale di sezione, senza alcun margine di decisione discrezionale.

Alla descrizione analitica di questa fase del sistema è dedicato il capitolo successivo; un esempio di attribuzione dei seggi è riportato nell'allegato.

Compite le operazioni di attribuzione dei seggi, l'Ufficio centrale regionale proclama gli eletti ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 28/2007.

Il candidato eletto consigliere in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio centrale regionale la circoscrizione elettorale prescelta (art. 58, comma 4, l. r. 28/2007).

Le modalità di attribuzione dei seggi

Operazioni preliminari

Cifre e percentuali elettorali

L'Ufficio centrale regionale, sulla base di quanto risulta dai verbali degli uffici elettorali di sezione, deve in primo luogo determinare le cifre e le percentuali elettorali, che rappresentano i dati necessari per poter poi procedere alle operazioni di attribuzione dei seggi. In particolare l'Ufficio, ai sensi degli articoli 52 e 53 della legge regionale 28/2007:

- determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione (somma dei voti validi di ciascun candidato in tutte le circoscrizioni elettorali) e la rispettiva percentuale elettorale regionale;
- determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista (somma dei voti validi di ciascuna lista in tutte le sezioni della circoscrizione) e la rispettiva percentuale elettorale circoscrizionale;
- determina, per ciascuna lista circoscrizionale, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere regionale sulla base della cifra individuale di ciascun candidato (somma dei voti di preferenza);
- determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste (somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste presenti nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno) e la rispettiva percentuale elettorale regionale;
- determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste (somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi che compongono la coalizione) e la rispettiva percentuale elettorale regionale.

Proclamazione del Presidente

Anche la proclamazione del Presidente (e del candidato alla medesima carica primo dei non eletti) è un adempimento che precede l'attribuzione dei seggi. Infatti, solo dopo la proclamazione del Presidente l'Ufficio potrà individuare le liste di maggioranza e di minoranza e procedere quindi alla conseguente attribuzione dei seggi.

Attribuzione dei seggi

Il procedimento di attribuzione dei seggi può essere suddiviso in due fasi:

1. nella prima i seggi del Consiglio regionale, detratti i due seggi riservati al Presidente eletto e al candidato alla medesima carica primo dei non eletti, vengono attribuiti su base regionale ai gruppi di liste (art. 26, l. r. 17/2007);
2. nella seconda i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste vengono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali (art. 29, l. r. 17/2007).

Prima fase: attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, i gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi in presenza di una delle seguenti tre condizioni:

1. cifra elettorale regionale pari ad almeno il 4% del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste;
2. cifra elettorale regionale pari ad almeno l'1,5% del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste, qualora il gruppo di liste faccia parte di una coalizione che abbia ottenuto almeno il 15%;
3. cifra elettorale in una circoscrizione pari ad almeno il 20% del totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione.

L'Ufficio centrale regionale individua i gruppi di liste che rispettano tali condizioni e li ammette alla ripartizione dei seggi. L'Ufficio individua inoltre, tra i gruppi ammessi, quelli collegati con il Presidente eletto (art. 55, comma 1, lettera a e lettera b, l. r. 28/2007).

I seggi consiliari, meno i due seggi riservati al Presidente e al candidato alla medesima carica primo dei non eletti, vengono attribuiti ai gruppi di liste ammessi.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 17/2007, i seggi vengono ripartiti proporzionalmente, utilizzando il metodo D'Hondt. Pertanto l'Ufficio:

- divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi consiliari meno due;
- tra i quozienti così ottenuti individua i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare;
- attribuisce a ciascun gruppo di liste tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

A questo punto, l'Ufficio centrale regionale deve verificare se la distribuzione proporzionale dei seggi soddisfa le due condizioni previste dall'articolo 27 della legge regionale 17/2007. In particolare deve essere verificato:

- se il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste **collegate al candidato eletto Presidente** ha ottenuto un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponde al 60% dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina (nel caso in cui il Presidente sia stato eletto con più del 45% dei voti) o almeno al 55% dei seggi (nel caso in cui il Presidente sia stato eletto con una percentuale di voti pari o inferiore al 45%);
- se il gruppo o i gruppi di liste **non collegati al candidato eletto Presidente** hanno complessivamente ottenuto un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato Presidente primo dei non eletti, corrisponde al 40% dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina.

Soglia di sbarramento

Attribuzione dei seggi ai gruppi ammessi

Premio di maggioranza e garanzia per la minoranza

**Ripartizione
dei seggi attribuiti
alla maggioranza
e alla minoranza**

Nel caso in cui dalla verifica risulti che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente ha ottenuto un numero di seggi inferiore al 60% o al 55%, scatta il “*premio di maggioranza*”⁶, che comporta l’attribuzione ai gruppi di liste di maggioranza della prescritta percentuale di seggi e l’attribuzione dei restanti seggi agli altri gruppi di liste.

Nel caso in cui dalla verifica risulti che il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente hanno ottenuto un numero di seggi inferiore al 40%, scatta la “*garanzia per le minoranze*”, che comporta l’attribuzione ai gruppi di liste di minoranza del 40% dei seggi e l’attribuzione dei restanti seggi agli altri gruppi di liste.

Se il candidato eletto Presidente è collegato con un solo gruppo di liste, tutti i seggi attribuiti, meno il seggio già attribuito al candidato stesso, vengono assegnati al gruppo.

Se il candidato eletto Presidente è collegato con una coalizione di gruppi di liste, l’Ufficio determina il numero di seggi spettante a ciascun gruppo della coalizione utilizzando il metodo D’Hondt sopra descritto. Le cifre elettorali dei gruppi di liste della coalizione vengono divise successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione meno il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente.

Con le stesse modalità l’Ufficio ripartisce i seggi tra i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente. Dal numero complessivo di seggi da ripartire viene detratto il seggio già attribuito al candidato Presidente primo dei non eletti; le operazioni quindi si svolgono nei modi già descritti, prendendo come base di calcolo le cifre elettorali dei singoli gruppi di liste, indipendentemente dalla eventuale presenza di coalizioni.

Rappresentanza della minoranza slovena

L’articolo 28, comma 1, della legge regionale 17/2007 prevede che nel caso in cui un gruppo di liste espressivo della minoranza slovena non abbia ottenuto almeno un seggio per effetto delle operazioni di attribuzione dei seggi, le operazioni devono essere ripetute, a condizione che il gruppo di liste:

- abbia dichiarato, in occasione della presentazione delle candidature, il collegamento con un altro gruppo di liste della medesima coalizione;
- abbia ottenuto una cifra elettorale regionale non inferiore all’1% dei voti validi.

Nel ripetere le operazioni di attribuzione dei seggi, l’Ufficio centrale regionale somma le cifre elettorali del gruppo di liste espressivo della minoranza slovena e del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerando i due gruppi come un unico gruppo.

Uno dei seggi così ottenuti dall’insieme costituito dai due gruppi è attribuito al gruppo espressivo della minoranza slovena.

⁶ Da rilevare che per le elezioni regionali, diversamente da quanto avviene per le elezioni comunali e provinciali, l’attribuzione del “premio di maggioranza” non è subordinata al raggiungimento di una determinata percentuale di voti o di seggi da parte dei gruppi di liste.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 28/2007, se il gruppo di liste espressivo della minoranza slovena non ha superato la soglia di sbarramento, ma rispetta comunque entrambe le condizioni sopra indicate, l'Ufficio, per evitare di dover ripetere le operazioni di attribuzione dei seggi, comprende anche tale gruppo fra quelli ammessi e compie le operazioni in un'unica soluzione, sommando le cifre elettorali dello stesso gruppo di liste e del gruppo collegato, considerandoli come un gruppo unico.

Seconda fase: riparto dei seggi alle liste circoscrizionali

L'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 17/2007, ripartisce tra le rispettive liste circoscrizionali i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, utilizzando il metodo proporzionale del quoziente rettificato. Le modalità di riparto sono articolate in modo da assicurare il rispetto del principio della rappresentanza territoriale: la somma dei seggi attribuiti alle liste circoscrizionali deve corrispondere esattamente al numero di seggi assegnato alla circoscrizione in base alla popolazione residente.

L'Ufficio, per ciascuna circoscrizione elettorale, compie le seguenti operazioni:

- divide il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione dalle liste circoscrizionali ammesse, per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due (fattore correttivo $n + 2$), ottenendo così il **quoziente elettorale circoscrizionale**;
- divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa per il quoziente elettorale circoscrizionale;
- attribuisce a ciascuna lista circoscrizionale tanti seggi quanti sono i **quozienti interi** risultanti da tali divisioni.

**Seggi ripartiti
con quoziente intero**

Ripartiti i seggi con quoziente intero, l'Ufficio:

- accerta il numero complessivo dei **seggi residui**, ossia dei seggi che non è stato possibile attribuire nelle circoscrizioni per insufficienza di quoziente o di candidati;
- accerta i **voti residui** di ciascuna lista circoscrizionale, corrispondenti al resto della divisione della cifra elettorale della lista per il quoziente elettorale circoscrizionale;
- determina la **cifra elettorale residuale percentuale** di ciascuna lista circoscrizionale, moltiplicando per 100 i voti residui di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione dalle liste circoscrizionali ammesse;
- verifica se i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno supera il numero totale di seggi spettanti al corrispondente gruppo di liste ed eventualmente detrae i **seggi eccedenti**, a partire dalla lista circoscrizionale con la cifra elettorale percentuale residuale più bassa.

**Riparto
dei seggi residui**

Compiute queste operazioni l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 17/2007, effettua il riparto dei seggi residui.

La citata disposizione trova applicazione soltanto nel caso in cui vi siano seggi residui ancora da ripartire; tuttavia, l'utilizzo del metodo del quoziente, anche se si tratta di un quoziente corretto ($n + 2$), comporta che tale circostanza non sia affatto eccezionale ed anzi rappresenti la norma.

In presenza di seggi residui, l'Ufficio centrale regionale:

- dispone le cifre elettorali residuali percentuali in una **graduatoria regionale decrescente**. Ciascuna cifra percentuale corrisponde ad una determinata lista presente in una determinata circoscrizione;
- attribuisce i seggi residui alle liste circoscrizionali, scorrendo la graduatoria a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale più alta.

Lo scorrimento della graduatoria avviene utilizzando soltanto le cifre percentuali che non comportano il superamento del numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione elettorale e del numero totale di seggi spettante a ciascun gruppo di liste.

Pertanto, se ad una cifra percentuale corrisponde una circoscrizione elettorale che ha già raggiunto il numero di seggi assegnati in base alla popolazione residente, il seggio residuo non può essere attribuito alla lista circoscrizionale cui quella cifra percentuale si riferisce; in questo caso l'Ufficio passa alla cifra percentuale che segue nell'ordine della graduatoria. Lo stesso dicasi nel caso in cui ad una cifra percentuale corrisponda una lista circoscrizionale compresa in un gruppo di liste che ha già ottenuto tutti i seggi spettanti.

Nel caso in cui, utilizzata la graduatoria fino all'ultima posizione, non siano ancora stati ripartiti tutti i seggi residui, la stessa graduatoria viene utilizzata nuovamente, a partire dalla cifra percentuale più alta. E così via, tante volte quante sono necessarie ad ottenere la corrispondenza, in ciascuna circoscrizione elettorale, tra numero di seggi assegnati e numero di consiglieri eletti.

Allegato

Esempio di attribuzione dei seggi

L'esempio ha valore meramente esplicativo, al fine di chiarire il funzionamento dei meccanismi previsti per l'attribuzione dei seggi e l'ordine delle relative operazioni.

Il caso ipotizzato prevede:

- 1) 3 candidati alla carica di Presidente (**A**, **B** e **C**);
- 2) una coalizione di gruppi di liste collegata al candidato **A**, comprendente i seguenti gruppi di liste: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- 3) una coalizione di gruppi di liste collegata al candidato **B**, comprendente i seguenti gruppi di liste: 10, 11, 12 e 13;
- 4) un gruppo di liste (14) collegato al candidato **C**.

Operazioni preliminari

Art. 53, 1/a, L.R. 28/07 **Determinazione della cifra elettorale regionale dei candidati alla carica di Presidente**

Num. d'ordine	PRESIDENTI	Cifre elettorali circoscrizionali					Cifre elett. regionali	%
		Ts	Go	Ud	Tz	Pn		
1	A	83.010	52.604	122.682	21.422	76.906	356.624	53,16
2	B	44.864	28.861	119.593	19.978	76.892	290.188	43,26
3	C	2.273	2.047	13.042	2.725	3.935	24.022	3,58
TOTALE VOTI							670.834	

Art. 53, 1/b, L.R. 28/07 **Determinazione della cifra elettorale regionale dei gruppi di liste**

GRUPPI	Coal.	Cifre elettorali circoscrizionali					Cifre elett. regionali	%
		Ts	Go	Ud	Tz	Pn		
1	A	2.339	2.041	2.244		826	7.450	1,49
2	A	13.244	12.638	32.885	5.364	18.743	82.874	16,66
3	A	11.965	9.760	25.405	7.060	19.358	73.548	14,78
4	A	1.199	831	2.658	369	2.428	7.485	1,50
5	A	1.348	886	2.032	394	1.091	5.751	1,16
6	A	13.223	5.536	10.412	1.800	6.469	37.440	7,53
7	A			1.987		1.658	3.645	0,73
8	A	7.371	4.012	6.957	1.584	4.911	24.835	4,99
9	A	2.132	1.383	2.218		1.358	7.091	1,43
10	B	12.579	6.080	21.641	5.086	12.570	57.956	11,65
11	B	21.450	11.880	39.492	5.456	29.183	107.461	21,60
12	B	3.004	3.014	20.292	4.175	15.924	46.409	9,33
13	B	2.488	2.860	9.497	1.641	5.011	21.497	4,32
14	C	1.282	1.145	7.493	1.814	2.316	14.050	2,82
Totale voti							497.492	

Determinazione della cifra elettorale regionale delle coalizioni di gruppi di liste

Art. 53, 1/c, L.R. 28/07

COAL.	Ts	Go	Ud	Tz	Pn	Cifre elett. regionali	%
A	52.821	37.087	86.798	16.571	56.842	250.119	50,28
B	39.521	23.834	90.922	16.358	62.688	233.323	46,90

Proclamazione del Presidente e del candidato alla medesima carica primo dei non eletti

Art. 54 L.R. 28/07

Num. d'ordine	PRESIDENTI	Cifre elett. regionali	%
1	A	356.624	53,16
2	B	290.188	43,26
3	C	24.022	3,58

In base alla graduatoria dei candidati alla carica di Presidente, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto Presidente della Regione il candidato **A** e proclama alla carica di consigliere regionale il candidato **B**.

Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

Art. 55, 1/a, L.R. 28/07 Soglia di sbarramento (gruppi ammessi/non ammessi)

GRUPPI	Cifre elettorali circoscrizionali in %					Cifre elett. regionali in %	Coal.	Cifre elet. di coalizione in %	SOGLIE			RISULTATO
	Ts	Go	Ud	Tz	Pn				4,00	20,00	1,50/15,00	
1	2,50	3,29	1,21	0,00	0,68	1,49	A	50,28	NO	NO	NO	NON AMMESSO
2	14,15	20,36	17,76	15,44	15,38	16,66	A	50,28				
3	12,78	15,73	13,72	20,32	15,89	14,78	A	50,28				
4	1,28	1,34	1,44	1,06	1,99	1,50	A	50,28	NO	NO		
5	1,44	1,43	1,10	1,13	0,90	1,16	A	50,28	NO	NO	NO	NON AMMESSO
6	14,12	8,92	5,62	5,18	5,31	7,53	A	50,28		NO		
7	0,00	0,00	1,07	0,00	1,36	0,73	A	50,28	NO	NO	NO	NON AMMESSO
8	7,87	6,46	3,76	4,56	4,03	4,99	A	50,28		NO		
9	2,28	2,23	1,20	0,00	1,11	1,43	A	50,28	NO	NO	NO	NON AMMESSO
10	13,44	9,80	11,68	14,64	10,32	11,65	B	46,90		NO		
11	22,91	19,14	21,32	15,70	23,95	21,60	B	46,90				
12	3,21	4,86	10,96	12,02	13,07	9,33	B	46,90		NO		
13	2,66	4,61	5,13	4,72	4,11	4,32	B	46,90		NO		
14	1,37	1,84	4,05	5,22	1,90	2,82			NO	NO	NO	NON AMMESSO

Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste ammessi (metodo d'Hondt)

Art. 55, 1/c, L.R. 28/07

GRUPPI	2	3	4	6	8	10	11	12	13	
Coalizioni.	A	A	A	A	A	B	B	B	B	
Cifre elett. regionali	82.874	73.548	7.485	37.440	24.835	57.956	107.461	46.409	21.497	
divise per:										
1	82874,00	73548,00	7485,00	37440,00	24835,00	57956,00	107461,00	46409,00	21497,00	
2	41437,00	36774,00	3742,50	18720,00	12417,50	28978,00	53730,50	23204,50	10748,50	
3	27624,67	24516,00	2495,00	12480,00	8278,33	19318,67	35820,33	15469,67	7165,67	
4	20718,50	18387,00	1871,25	9360,00	6208,75	14489,00	26865,25	11602,25	5374,25	
5	16574,80	14709,60	1497,00	7488,00	4967,00	11591,20	21492,20	9281,80	4299,40	
6	13812,33	12258,00	1247,50	6240,00	4139,17	9659,33	17910,17	7734,83	3582,83	
7	11839,14	10506,86	1069,29	5348,57	3547,86	8279,43	15351,57	6629,86	3071,00	
8	10359,25	9193,50	935,63	4680,00	3104,38	7244,50	13432,63	5801,13	2687,13	
9	9208,22	8172,00	831,67	4160,00	2759,44	6439,56	11940,11	5156,56	2388,56	
10	8287,40	7354,80	748,50	3744,00	2483,50	5795,60	10746,10	4640,90	2149,70	
11	7534,00	6686,18	680,45	3403,64	2257,73	5268,73	9769,18	4219,00	1954,27	
12	6906,17	6129,00	623,75	3120,00	2069,58	4829,67	8955,08	3867,42	1791,42	
13	6374,92	5657,54	575,77	2880,00	1910,38	4458,15	8266,23	3569,92	1653,62	
14	5919,57	5253,43	534,64	2674,29	1773,93	4139,71	7675,79	3314,93	1535,50	
15	5524,93	4903,20	499,00	2496,00	1655,67	3863,73	7164,07	3093,93	1433,13	
50	1657,48	1470,96	149,70	748,80	496,70	1159,12	2149,22	928,18	429,94	
51	1624,98	1442,12	146,76	734,12	486,96	1136,39	2107,08	909,98	421,51	
52	1593,73	1414,38	143,94	720,00	477,60	1114,54	2066,56	892,48	413,40	
53	1563,66	1387,70	141,23	706,42	468,58	1093,51	2027,57	875,64	405,60	
54	1534,70	1362,00	138,61	693,33	459,91	1073,26	1990,02	859,43	398,09	
55	1506,80	1337,24	136,09	680,73	451,55	1053,75	1953,84	843,80	390,85	
56	1479,89	1313,36	133,66	668,57	443,48	1034,93	1918,95	828,73	383,88	
57	1453,93	1290,32	131,32	656,84	435,70	1016,77	1885,28	814,19	377,14	
SEGGI	11	9	0	5	3	7	14	6	2	57

La coalizione A (gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente) ha ottenuto **28 seggi**.

I gruppi di minoranza (corrispondenti, nell'esempio, ai gruppi collegati al candidato B) hanno ottenuto **29 seggi**.

Poiché il Presidente eletto ha ottenuto una percentuale di voti validi superiore al 45%, ai gruppi di liste collegate deve essere attribuita una quota di seggi pari al 60% (**35**) dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Il restante 40% (**24**) dei seggi è attribuito agli altri gruppi di liste.

Art. 55, 1/f, L.R. 28/07

Ripartizione dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza (metodo d'Hondt)

GRUPPI	2	3	4	6	8	
Coalizione.	A	A	A	A	A	
Cifre elett. regionali	82.874	73.548	7.485	37.440	24.835	
divise per:						
1	82.874,00	73.548,00	7.485,00	37.440,00	24.835,00	
2	41.437,00	36.774,00	3742,50	18.720,00	12.417,50	
3	27.624,67	24.516,00	2495,00	12.480,00	8.278,33	
4	20.718,50	18.387,00	1871,25	9.360,00	6208,75	
5	16.574,80	14.709,60	1497,00	7.488,00	4967,00	
6	13.812,33	12.258,00	1247,50	6.240,00	4139,17	
7	11.839,14	10.506,86	1069,29	5348,57	3547,86	
8	10.359,25	9.193,50	935,63	4680,00	3104,38	
9	9.208,22	8.172,00	831,67	4160,00	2759,44	
10	8.287,40	7.354,80	748,50	3744,00	2483,50	
11	7.534,00	6.686,18	680,45	3403,64	2257,73	
12	6.906,17	6129,00	623,75	3120,00	2069,58	
13	6.374,92	5657,54	575,77	2880,00	1910,38	
14	5919,57	5253,43	534,64	2674,29	1773,93	
15	5524,93	4903,20	499,00	2496,00	1655,67	
30	2762,47	2451,60	249,50	1248,00	827,83	
31	2673,35	2372,52	241,45	1207,74	801,13	
32	2589,81	2298,38	233,91	1170,00	776,09	
33	2511,33	2228,73	226,82	1134,55	752,58	
34	2437,47	2163,18	220,15	1101,18	730,44	
SEGGI	13	11	1	6	3	34

Ripartizione del 40% dei seggi tra i gruppi di minoranza (metodo d'Hondt)

Art. 55, 1/g, L.R. 28/07

GRUPPI	10	11	12	13	
Coalizione.	B	B	B	B	
Cifre elett. regionali	57.956	107.461	46.409	21.497	
divise per:					
1	57.956,00	107.461,00	46.409,00	21.497,00	
2	28.978,00	53.730,50	23.204,50	10.748,50	
3	19.318,67	35.820,33	15.469,67	7165,67	
4	14.489,00	26.865,25	11.602,25	5374,25	
5	11.591,20	21.492,20	9281,80	4299,40	
6	9.659,33	17.910,17	7734,83	3582,83	
7	8279,43	15.351,57	6629,86	3071,00	
8	7244,50	13.432,63	5801,13	2687,13	
9	6439,56	11.940,11	5156,56	2388,56	
10	5795,60	10.746,10	4640,90	2149,70	
11	5268,73	9.769,18	4219,00	1954,27	
12	4829,67	8955,08	3867,42	1791,42	
13	4458,15	8266,23	3569,92	1653,62	
14	4139,71	7675,79	3314,93	1535,50	
15	3863,73	7164,07	3093,93	1433,13	
20	2897,80	5373,05	2320,45	1074,85	
21	2759,81	5117,19	2209,95	1023,67	
22	2634,36	4884,59	2109,50	977,14	
23	2519,83	4672,22	2017,78	934,65	
SEGGI	6	11	4	2	23

Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

Art. 29, 2, L.R. 17/07 Attribuzione dei seggi con quoziente intero

L'Ufficio centrale regionale determina per ogni circoscrizione il **quoziente elettorale circoscrizionale** dividendo il totale dei voti validi espressi in ciascuna circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due.

Ad esempio per la circoscrizione elettorale di Trieste: $86.523/12+2 = 6180$

Il quoziente elettorale di ciascuna circoscrizione è il seguente:

	Ts	Go	Ud	Tz	Pn
Q.E.C.	6.180	7.076	7.358	5.422	7.162

L'Ufficio centrale regionale divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale e attribuisce ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione.

LISTE	Coalizioni	Ts	Go	Ud	Tz	Pn	Seggi attribuiti ai Gruppi di liste con i quozienti interi	Seggi spettanti ai Gruppi di liste	Seggi residui
2	A	2	1	4	0	2	9	13	4
3	A	1	1	3	1	2	8	11	3
4	A	0	0	0	0	0	0	1	1
6	A	2	0	1	0	0	3	6	3
8	A	1	0	0	0	0	1	3	2
10	B	2	0	2	0	1	5	6	1
11	B	3	1	5	1	4	14	11	-3
12	B	0	0	2	0	2	4	4	0
13	B	0	0	1	0	0	1	2	1

La tabella evidenzia che il gruppo 11 ha ottenuto 14 seggi, ossia 3 seggi in più degli 11 spettanti.

Per poter detrarre i 3 seggi eccedenti e attribuire i seggi residui, l'Ufficio centrale regionale deve determinare la **cifra elettorale residuale percentuale** di ciascuna lista circoscrizionale.

Determinazione della cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale

Art. 29, 3, L.R. 17/07

La seguente tabella riporta i voti residui di ciascuna lista circoscrizionale.

LISTE	Coalizioni	Ts	Go	Ud	Tz	Pn
2	A	884	5.562	3.453	5.364	4.419
3	A	5.785	2.684	3.331	1.638	5.034
4	A	1.199	831	2.658	369	2.428
6	A	863	5.536	3.054	1.800	6.469
8	A	1.191	4.012	6.957	1.584	4.911
10	B	219	6.080	6.925	5.086	5.408
11	B	2.910	4.804	2.702	34	535
12	B	3.004	3.014	5.576	4.175	1.600
13	B	2.488	2.860	2.139	1.641	5.011

La seguente tabella riporta le cifre elettorali percentuali residuali delle liste circoscrizionali.

Ad esempio, il gruppo di liste 2 nella circoscrizione di Trieste ha una percentuale residuale pari all'1,02% così ottenuta:

884 (voti residui) x 100/86.523 (voti validi nella circoscrizione).

LISTE	Coalizioni	Ts	Go	Ud	Tz	Pn
2	A	1,02	9,82	2,04	16,49	3,86
3	A	6,69	4,74	1,97	5,03	4,39
4	A	1,39	1,47	1,57	1,13	2,12
6	A	1,00	9,78	1,80	5,53	5,64
8	A	1,38	7,09	4,11	4,87	4,29
10	B	0,25	10,74	4,09	15,63	4,72
11	B	3,36	8,49	1,60	0,10	0,47
12	B	3,47	5,32	3,29	12,83	1,40
13	B	2,88	5,05	1,26	5,04	4,37

A questo punto, l'Ufficio centrale regionale può detrarre i tre seggi eccedenti attribuiti al gruppo 11.

I seggi eccedenti vengono detratti a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore e quindi, nel caso specifico, i tre seggi vengono detratti, nell'ordine, nelle seguenti circoscrizioni: Tolmezzo, Pordenone e Udine.

Segue: Attribuzione dei seggi con quoziente intero
art. 29, 2, L.R. 17/07

La seguente tabella riepiloga la situazione risultante in seguito all'attribuzione dei seggi con quoziente intero, detratti i tre seggi eccedenti al gruppo 11.

LISTE	Coalizioni	Ts	Go	Ud	Tz	Pn	Seggi attribuiti ai Gruppi di liste con i quozienti interi	Seggi spettanti ai Gruppi di liste	Seggi residui
2	A	2	1	4	0	2	9	13	4
3	A	1	1	3	1	2	8	11	3
4	A	0	0	0	0	0	0	1	1
6	A	2	0	1	0	0	3	6	3
8	A	1	0	0	0	0	1	3	2
10	B	2	0	2	0	1	5	6	1
11	B	3	1	4	0	3	11	11	0
12	B	0	0	2	0	2	4	4	0
13	B	0	0	1	0	0	1	2	1
Seggi assegnati alle liste circoscrizionali con i quozienti interi		11	3	17	1	10	42	57	15
Seggi spettanti alle circoscrizioni		12	6	21	4	14			
Seggi residui da assegnare		1	3	4	3	4			

La tabella evidenzia che 42 seggi sono stati attribuiti con quoziente intero. Restano quindi ancora da attribuire 15 seggi (57 meno 42 = 15 seggi residui).

**Graduatoria decrescente delle cifre elettorali residuali percentuali
per l'attribuzione dei seggi residui**

Art. 29, 5, L.R. 17/07

L'Ufficio centrale regionale dispone le cifre elettorali residuali percentuali in una graduatoria decrescente. Ad ogni cifra percentuale corrisponde una determinata circoscrizione e una determinata lista. Ad esempio, nella seguente tabella, alla cifra percentuale 16,49 corrisponde la lista 2 nella circoscrizione di Tolmezzo.

I seggi sono attribuiti scorrendo la graduatoria, a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale più alta.

LISTE	CIRCOSCRIZIONI	Cifre %
2	Tolmezzo	16,49
10	Tolmezzo	15,63
12	Tolmezzo	12,83
10	Gorizia	10,74
2	Gorizia	9,82
6	Gorizia	9,78
11	Gorizia	8,49
8	Gorizia	7,09
3	Trieste	6,69
6	Pordenone	5,64
6	Tolmezzo	5,53
12	Gorizia	5,32
13	Gorizia	5,05
13	Tolmezzo	5,04
3	Tolmezzo	5,03
8	Tolmezzo	4,87
3	Gorizia	4,74
10	Pordenone	4,72
3	Pordenone	4,39
13	Pordenone	4,37
8	Pordenone	4,29
8	Udine	4,11
10	Udine	4,09
2	Pordenone	3,86
12	Trieste	3,47
11	Trieste	3,36
12	Udine	3,29
13	Trieste	2,88
4	Pordenone	2,12
2	Udine	2,04
3	Udine	1,97
6	Udine	1,80
11	Udine	1,60
4	Udine	1,57
4	Gorizia	1,47
12	Pordenone	1,40
4	Trieste	1,39
8	Trieste	1,38
13	Udine	1,26
4	Tolmezzo	1,13
2	Trieste	1,02
6	Trieste	1,00
11	Pordenone	0,47
10	Trieste	0,25
11	Tolmezzo	0,10

Lo scorrimento della graduatoria avviene utilizzando soltanto le cifre percentuali che non comportano il superamento del numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione elettorale e del numero totale di seggi spettante a ciascun gruppo di liste. Ciò comporta che per assegnare tutti i seggi residui può rendersi necessario utilizzare la graduatoria più di una volta.

Nell'esempio, 15 seggi residui vengono attribuiti alle liste e nelle circoscrizioni evidenziate in colore azzurro; le scritte in rosso indicano che per poter attribuire il 15° seggio residuo si è reso necessario scorrere la graduatoria una seconda volta.

Risultato finale

LISTE	Coalizioni	Ts	Go	Ud	Tz	Pn	Seggi attribuiti ai Gruppi di liste	Seggi spettanti ai Gruppi di liste
2	A	2	2	6	1	2	13	13
3	A	2	1	4	1	3	11	11
4	A	0	0	1	0	0	1	1
6	A	2	1	1	1	1	6	6
8	A	1	1	0	0	1	3	3
10	B	2	0	2	1	1	6	6
11	B	3	1	4	0	3	11	11
12	B	0	0	2	0	2	4	4
13	B	0	0	1	0	1	2	2
Seggi assegnati alle liste circoscrizionali		12	6	21	4	14	57	57
Seggi spettanti alle circoscrizioni		12	6	21	4	14		

La tabella evidenzia che:

- a ciascuna lista circoscrizionale con lo stesso contrassegno è stato attribuito un numero di seggi che corrisponde al numero di seggi complessivamente spettanti al rispettivo gruppo (ad esempio, alle liste del gruppo 2 sono stati attribuiti 13 seggi, ossia un numero di seggi corrispondente a quelli spettanti al gruppo);
- in ciascuna circoscrizione, le liste circoscrizionali hanno ottenuto un numero di seggi che corrisponde al numero di seggi assegnato alla circoscrizione in base alla popolazione residente (ad esempio, nella circoscrizione di Trieste, le liste hanno ottenuto 12 seggi, ossia un numero di seggi corrispondente a quelli assegnati alla circoscrizione).

